

STUDIO LEGALE AVV. ANNAMARIA FONTANA
VIA V. BACHELET, 12 – 42123 REGGIO EMILIA TEL. 0522 541316 FAX 0522 445040
CELL. 349 8499491 P.E.C. annamaria.fontana@ordineavvocatireggioemilia.it
P. IVA 02269060352 C.F. FNTNMR80L42A509Y

Tribunale di Reggio Emilia

Sezione fallimentare

Procedura di sovraindebitamento
per la composizione della crisi

MODIFICA PARZIALE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO
DEPOSITATA DALLA SIGNORA DOROTA TEKLA KOCHMAN IN DATA 20 LUGLIO 2021

La Signora Dorota Tekla Kochman, rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Fontana, giusta procura speciale allegata alla domanda depositata in data 20 luglio 2021,

premessso

- che in data 20 luglio 2021 la Signora Kochman, versando in una condizione di sovraindebitamento, ha depositato proposta di accordo di composizione della crisi ai sensi della Legge 3/2012;
- che il Tribunale intestato, nella persona della dott.ssa Simona Boiardi, con decreto del 5 agosto 2021 ha convocato la ricorrente, l'OCC e i creditori interessati all'udienza al 28 settembre 2021, ore 12.00;
- che, successivamente alla comunicazione di tale decreto da parte del Gestore, taluni creditori hanno dichiarato e precisato un credito maggiore di quello precedentemente comunicato al Gestore medesimo;
- che la ricorrente – nullatenente e la cui unica fonte di reddito è il rapporto di lavoro dipendente con Salus Hospital S.p.A. – non è in grado di offrire ai propri creditori un importo superiore a quello indicato nella proposta depositata il 20 luglio 2021, pari ad € 40.100,00;
- che, di conseguenza, si è reso necessario ricalcolare la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari e di quelli degradati al chirografo sulla base dell'attivo che la ricorrente è in grado di mettere a disposizione del ceto creditorio.

Tutto ciò premesso,

la Signora Dorota Tekla Kochman, come sopra rappresentata e difesa, a parziale modifica della proposta depositata in data 20 luglio 2021, da intendersi qui integralmente richiamata, fatto salvo quanto di seguito si preciserà

propone

a tutti i propri creditori, sia diretti che sociali, un piano di accordo che prevede:

- a) il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili;
- b) il soddisfacimento parziale, nella misura del 15,629%, di tutti gli altri creditori;

tutto ciò mediante il versamento dell'attivo derivante dal prosieguo dell'attività lavorativa con Salus Hospital S.p.A. per un periodo di 5 anni (60 mesi), decorrenti dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell'accordo.

Nello specifico, tenuto conto dell'incremento temporaneo di stipendio conseguente al "premio fedeltà" riconosciuto alla ricorrente dalla società datrice di lavoro e di cui si è dato conto nella proposta depositata il 20 luglio 2021, il piano che la Signora Kochman propone ai propri creditori si articola in due fasi, denominate per comodità "Fase 1" e "Fase 2", così di seguito descritte:

→ **"Fase 1": 35 mesi con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell'accordo.**


Kochman Tekla

In questa fase, la ricorrente si impegna a versare la somma mensile di € 700,00 (€ settecento /00) – pari allo stipendio medio mensile netto che la medesima percepisce, incrementato per effetto del sopra menzionato “premio fedeltà” e detratte le somme occorrenti per il proprio sostentamento – oltre all’ulteriore importo di € 700,00 (€ settecento /00) per ciascuna della tredicesima mensilità (in numero di 3) che riceverà durante tale periodo.

Il flusso finanziario che si genererà nella “Fase 1” sarà, dunque, pari ad € 26.600,00 (€ ventiseimila e seicento/00), come di seguito sintetizzato:

Somme mensili: € 700,00 x 35 mesi = € 24.500,00

Somme aggiuntive (tredicesima mensilità): € 700,00 x 3 = € 2.100,00

Totale “Fase 1”: € 24.500,00 + € 2.100,00 = € 26.600,00

→ “Fase 2”: 25 mesi con decorrenza dal trentaseiesimo mese fino allo scadere del termine dei cinque anni dalla data di omologazione dell’accordo.

In questa fase, la ricorrente si impegna a versare la somma mensile di € 500,00 (€ cinquecento/00) – pari allo stipendio medio mensile netto che la ricorrente percepisce, detratte le somme occorrenti per il proprio sostentamento – oltre all’ulteriore importo di € 500,00 (€ cinquecento /00) per ciascuna della tredicesima mensilità (in numero di 2) che il datore di lavoro le erogherà durante tale fase.

Il flusso finanziario che si genererà nella “Fase 2” sarà pari ad € 13.500,00 (€ tredicimila e cinquecento/00), come di seguito sintetizzato:

Somme mensili: € 500,00 x 25 mesi = € 12.500,00

Somme aggiuntive (tredicesima mensilità): € 500,00 x 2 = € 1.000,00

Totale “Fase 2”: € 12.500,00 + € 1.000,00 = € 13.500,00

La liquidità generata da tali versamenti ammonta complessivamente – tenuto conto dell’intero arco temporale di 5 anni dell’accordo proposto – ad € 40.100,00 (€ quarantamila e cento/00), secondo il seguente riepilogo:

Totale “Fase 1”: € 26.600,00

Totale “Fase 2”: € 13.500,00

Totale piano: € 40.100,00

Tutti i suddetti importi saranno versati dalla ricorrente, entro il giorno 15 di ciascun mese, al Gestore della Crisi su conto corrente intestato alla procedura e il Gestore provvederà alla loro distribuzione in favore dei creditori.

L’impiego dei flussi finanziari derivanti dalle fonti sopradescritte potrà assicurare:



- **il pagamento integrale e in prededuzione dei costi sorti in funzione e in occasione della presente procedura di risanamento.**

In particolare, il pagamento delle competenze dell'Organismo di Composizione della Crisi e del legale della ricorrente avverrà in un'unica soluzione per il tramite del versamento delle prime 9 rate che la Signora Kochman si è impegnata a corrispondere (€ 700 x 9 = € 6.300,00 a fronte dell'importo complessivo dovuto all'Organismo di Composizione della Crisi e al legale della ricorrente di € 5.858,48);

- **il pagamento a saldo e stralcio, nella misura del 15,629%, di tutti gli altri creditori** con le somme che verranno mensilmente versate dalla ricorrente nell'importo e secondo le modalità sopra specificate.

Il pagamento in favore di tali creditori avverrà con cadenza annuale, con le somme che saranno accantonate sul conto corrente della Procedura decorsi i 9 mesi necessari per reperire le risorse che occorrono per il pagamento della prededuzione.

Si precisa che la necessità di procedere alla modifica della proposta originaria per le motivazioni indicate in premessa avrà come effetto lo slittamento in avanti delle tempistiche di pagamento che si erano calcolate inizialmente, posto che non sarà possibile giungere alla definitiva omologazione dell'accordo e alla completa esecuzione del medesimo nei tempi originariamente ipotizzati (rispettivamente, settembre 2021 e agosto 2026).

Peraltro, poiché la Signora Kochman ha già cominciato ad accantonare le somme necessarie per garantire i flussi finanziari sopra indicati, l'importo offerto ai creditori rimane immutato.

Tale proposta rappresenta il massimo sforzo che la ricorrente può ragionevolmente sostenere e, al contempo, costituisce la migliore soddisfazione dei creditori, i quali, nel caso in cui rifiutassero la proposta della Signora Kochman, potrebbero procedere con il recupero forzoso del proprio credito, attivando procedure esecutive individuali, che in ogni caso non sarebbero convenienti, sia per i costi da sostenere, sia per le incertezze legate all'effettivo soddisfo, sia per le tempistiche più dilatate in cui i creditori potrebbero ricevere soddisfazione. Sul punto si richiamano integralmente le considerazioni svolte nella domanda depositata il 20 luglio 2021.

Per la denegata ipotesi in cui la proposta di accordo formulata ai creditori non dovesse ottenere il voto favorevole della maggioranza richiesta ai fini della sua approvazione e conseguente omologazione, la ricorrente chiede sin d'ora che sia aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli artt. 14-ter e seguenti della Legge 3/2012, atteso che la medesima è subordinata alle medesime condizioni dell'accordo con i creditori.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta Dorota Tekla Kochman, come sopra rappresentata e difesa,

chiede

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Reggio Emilia – ritenuti sussistenti i presupposti di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 – voglia:



in via principale, fissare con decreto l'udienza ai sensi dell'art. 10 della Legge 3/2012, disponendo la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto medesimi e l'ordine, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali e disponendo che non siano acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore nonché adottando ogni altro provvedimento che riterrà opportuno,

in subordine, per la denegata ipotesi in cui la suddetta proposta di accordo non dovesse ottenere il voto favorevole della maggioranza dei crediti richiesta ai fini della sua approvazione, disporre l'apertura della liquidazione dei beni ai sensi degli artt. 14-ter e seguenti della Legge 3/2012.

Si produce, seguendo la numerazione degli allegati alla proposta del 20 luglio 2021:

40. Relazione integrativa del Gestore con i relativi allegati


Reggio Emilia, 17 settembre 2021

Avv. Annamaria Fontana



Dorota Tekla Kochman





Tribunale di Reggio Emilia

prima sezione

Verbale di udienza

All'udienza del 28-9-2021 alle ore 12 sono comparsi l'Avv. Annamaria Fontana , la sig.ra Kocman personalmente, l'Avv. Michela del Rio occ nonché l'Avv. Gualandri Erica quale occ tirocinante. Nessun creditore compare.

L'avv. Fontana evidenzia che è stata depositata una modifica della proposta di accordo che prevede il pagamento integrale della prededuzione, e il pagamento dei restanti creditori nella misura del 15,629% nonché relazione integrativa dell'occ

Il giudice vista la nuova proposta e relazione integrativa

CONVOCA la parte istante, l'O.C.C. e i creditori interessati all'udienza del 2-12-2021 ore 9,10

DISPONE che i creditori facciano pervenire all'O.C.C. eventuali dichiarazioni sottoscritte di assenso o di dissenso ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3/2012 nelle forme ed entro i termini ivi previsti (dieci giorni prima dell'udienza)

DISPONE che l'O.C.C. provveda alla comunicazione della proposta di accordo integrativa, della relazione integrativa dell'occ e del presente decreto ai creditori presso la residenza o la sede legale almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 11 della legge n, 3/2012;

AUTORIZZA l'O.C.C. a effettuare la predetta comunicazione anche per telegramma, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per telefax o per posta elettronica certificata;

DISPONE che l'O.C.C. pubblicizzi la proposta e il presente decreto su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

DISPONE che l'O.C.C. trasmetta la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali individuati dall'art. 9, c. 1, ultimo periodo dell'art. 9 della legge n. 3/2012;

DISPONE che fino alla data in cui l'eventuale provvedimento di omologazione non diventi definitivo non inizino né proseguano azioni esecutive individuali né siano disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della parte istante ad opera dei creditori aventi titolo o causa anteriore; DISPONE che in tale periodo le prescrizioni rimangano sospese e le decadenze non si verifichino; DISPONE che la predetta sospensione non operi nei confronti dei titolari di crediti impignorabili, ove già esistenti o sopravvenuti.

Il giudice

Simona Boiardi